



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
Aree e Servizi tecnici centrali
Uffici del Genio Civile
Uffici regionali per l'espletamento delle gare d'appalto
Osservatorio dei lavori pubblici
Organismo di ispezione

Il Dirigente Generale

prot. n. 61390

Palermo, li 16/04/2020

OGGETTO: Applicazione dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Proroga termini ex l'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23

Alle Stazioni appaltanti della Regione Siciliana

Agli Uffici Regionali per l'espletamento delle gare d'appalto

E p. c.

**All' Assessore regionale
delle Infrastrutture e della mobilità**
Ufficio di Diretta Collaborazione

LORO PEC

Con nota prot. n. 56737 del 31/03/2020, che qui si richiama, questo Dipartimento ha avuto modo di indicare le modalità applicative dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Si attenziona, ora, che l'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 proroga al 15 maggio 2020 la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, disponendo che: "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020".

In sostanza, viene prorogata al 15 maggio 2020 la sospensione dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, già disposta sino al 15 aprile dal comma 1, art. 103, del precedente d.l. n. 18/2020.

Per quanto sopra, considerato il prolungarsi della proroga dei termini, le Stazioni appaltanti sono chiamate alla eventuale assunzione di responsabilità, dandone comunicazione agli *Uffici Regionali per l'espletamento delle gare d'appalto*, rispetto alle

previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, ovvero:

“Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”.

In assenza di dichiarazioni sull'urgenza dei procedimenti gli UREGA intenderanno prorogato, ex art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, al 15 maggio 2020 il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

La presente direttiva sarà pubblicata nel sito internet istituzionale del Dipartimento regionale tecnico.

Il Dirigente Generale

Salvatore Lizzio

